

Comune di Ceva (Cuneo)

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO STRADALE COMUNALE

- il piano toponomastico delle strade Comunali Urbane ed Extraurbane attualmente vigente è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 in data 25.05.2011;

- il provvedimento di cui all'oggetto è indispensabile perché previsto dal nuovo codice della strada e perché si è riscontrata la necessità di andare a verificare le caratteristiche delle strade pubbliche che negli anni hanno mutato le loro condizioni e la loro funzionalità e, quindi, procedere, con una loro nuova riclassificazione;

= Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 13.07.2012 con la quale è stata declassificata e sdemanializzata la strada vicinale vecchia del Forte;

= Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Tecnico, relativa a "**Declassificazione e sdemanializzazione di alcune strade comunali e vicinali pubbliche**", allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

= **Visto** l'articolo 31 dello Statuto Comunale, comma 3, lettera b);

RICHIAMATA la seguente normativa in materia:

- **il Decreto Legislativo del 30.4.1992 n. 285 «Nuovo Codice della Strada»** all'art.2 dispone circa la "Definizione e classificazione delle strade", dettando le caratteristiche delle varie tipologie di strada, in particolare, al comma 6, lettere c) e d), per le strade provinciali e comunali così come si evince dal seguente stralcio per estratto:

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:

A - Statali,

B. Regionali,

C. Provinciali

D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.

- in particolare il comma 7 dello stesso articolo dispone in ordine al declassamento delle strade statali e regionali:

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento."

- **il Regolamento attuativo emanato con il D.P.R. del 16.12.92 n. 495**, modificato dal D.P.R. 610/96. La classificazione è disciplinata in particolare dagli artt. 2, 3 e ss... In particolare, l'Art. 3 prescrive:

3. (art. 2 Cod. Str.) Declassificazione delle strade

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, il decreto di declassificazione è emanato, per le strade statali, dal Ministro dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal Presidente della regione, nel rispetto

delle competenze istituzionali degli enti proprietari delle strade.

2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade statali, dall'ANAS e, negli altri casi, dai competenti organi regionali e locali, sulla base di specifica relazione tecnica predisposta dal competente

Assessorato. La procedura di declassificazione è disciplinata dall'articolo 2, comma 4.

3. La sopravvenuta non rispondenza delle strade alle caratteristiche tecniche o costruttive, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del codice, e agli scopi funzionali di cui al suddetto articolo 13, costituiscono ulteriori casi di declassificazione.

4. L'accertamento è avviato dagli uffici tecnici dell'assessorato competente, anche su segnalazione di cittadini o associazioni di utenti della strada.

5. I provvedimenti di declassificazione sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.

6. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale

- **La competenza regionale sulla nuova classificazione amministrativa della viabilità**, consegue dall'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 che ha conferito alle regioni e agli enti locali anche funzioni e competenze in materia di trasporti e viabilità;

- la Regione Piemonte ha provveduto a stabilire le norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico con la legge regionale n. 86 del 21.11.1996. In particolare gli artt. 1 e 2 prescrivono:

Art.

1

Delega di funzioni

1. La classificazione e la declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo [2, commi 8 e 9](#), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"](#) ⁽²⁾, come modificato dall'articolo [1](#) del [decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360](#), sono delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni.

2. Le Province ed i Comuni nell'esercizio della delega adottano i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, aventi le caratteristiche di strade provinciali e comunali ai sensi dell'articolo [2, comma 6](#), del [D.Lgs. n. 285 del 1992](#).

3. Ai fini della presente legge le strade vicinali di uso pubblico sono assimilate alle strade comunali.

4. Le Province ed i Comuni sono altresì delegati ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo [30, comma 5](#) del [D.Lgs. n. 285 del 1992](#).

5. Resta ferma la competenza della Regione per la classificazione e la declassificazione delle strade regionali ai sensi e secondo le procedure del [D.Lgs. n. 285 del 1992](#), come modificato dal [D.Lgs. n. 360 del 1993](#) ⁽³⁾.

Art.

2

Direttive per l'esercizio della delega

1. Le Province e i Comuni provvedono alla classificazione e alla declassificazione delle strade provinciali e comunali secondo le procedure di cui agli articoli [2](#), [3](#) e [4](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"](#) ⁽⁴⁾.

2. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione di strade provinciali e comunali di interesse di più enti delegati sono adottati previa intesa tra gli stessi.

3. Il provvedimento di declassificazione dispone anche la nuova classificazione della strada ovvero determina la diversa destinazione del suolo stradale.

4. Nel caso in cui le Province e i Comuni non addivengano alle intese di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta di uno degli enti interessati, assegna un termine di sessanta giorni entro il quale spetta agli enti delegati provvedere. Trascorso inutilmente detto termine, alla classificazione provvede direttamente la Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro sessanta giorni.

- l'articolo 13 del [Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (titolo II , capo I Della Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche),prevede:

1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico.....

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dall'entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

.....

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.....

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati a istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

norme integrative approvate con D. Lg. 1-9-1918 n. 1446 e con la legge 12-2-1958 n. 126;

Tenuto conto che:

- l'articolo 3 della legge regionale n°86 del 21.11.1996, in materia di classificazione delle strade prevede che:

Art.

3

Publicità e ricorso contro gli atti

1. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione adottati dagli enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Regione gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante.

3. Gli enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e di declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo [3, comma 5](#), del [D.P.R. n. 495 del 1992](#).

5. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- l'atto di 'classificazione/riclassificazione' di una strada, adottato dall'organo comunale competente, per sua natura, non incide sulla proprietà del bene, ma semplicemente attua un'attività di mero accertamento (non avente natura costitutiva) della situazione in essere (rilevata, cioè, in termini di mero fatto, così come da T.A.R. Sardegna, 27 ottobre 1998, n.1070)";

- gli elenchi delle strade vicinali (che devono essere redatti obbligatoriamente), hanno efficacia giuridica probatoria sancita per tutti gli elenchi delle strade dall'art. 20, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f”;

- la previsione dell'articolo 6, lettera D, ultimo capoverso del nuovo codice della strada (Decreto legislativo n.285/1992) espressamente dispone che “ai fini del presente codice, le strade ‘vicinali’ sono assimilate alle strade comunali”, confermando che le suddette strade sono assoggettate alla normativa pubblicistica, e non al regime civilistico insito nella proprietà privata, da cui discende la competenza del Comune per l'esercizio dei poteri autorizzativi, di vigilanza, disciplina del traffico, divieti e limitazioni (in particolare, con riguardo alla circolazione nei centri abitati);

Ritenuto che:

- la strada comunale denominata “vicolo Giorgio il Nano” e classificata con il n. 22 (ventidue) nel piano Toponomastico delle strade Comunali Urbane ed Extraurbane – Elenchi 1) elenco Strade Comunali di questo Ente, come specificato nella relativa scheda, il tratto del vicolo da Piazza Fratelli Gandolfi e Via Pallavicino risulta completamente interrotto e non svolge più alcuna funzione pubblica ed il Comune non ha effettuato nessun tipo di manutenzione e/o altri interventi su detto vicolo;

- la strada vicinale pubblica denominata “Strada vicinale Mombasiglio a Poggi Villaro” e classificata con il n. 7 (sette) nel piano Toponomastico di questo Ente, gravata da uso pubblico, come risulta dalla relazione tecnica allegata non svolge più alcuna funzione pubblica e il Comune non ha effettuato manutenzioni sulla strada in questione.

- la strada vicinale pubblica denominata “Strada vicinale detta comunale vecchia Ceva - Mombasiglio” e classificata con il n. 9 (nove) nel piano Toponomastico di questo Ente, gravata da uso pubblico, come risulta dalla relazione tecnica allegata non svolge più alcuna funzione pubblica e il Comune saltuariamente provvede alla sistemazione del fondo stradale ed al ripristino delle cunette.

- la strada vicinale pubblica denominata “Strada vicinale da S. Rocco a Ceva” e classificata con il n. 11 (undici) nel piano Toponomastico di questo Ente, gravata da uso pubblico, come risulta dalla relazione tecnica allegata non svolge più alcuna funzione pubblica e il Comune non ha effettuato manutenzioni sulla strada in questione.

- la strada vicinale pubblica denominata “Strada Vicinale da Malpotremo alle Mollere” e classificata con il n. 16 (sedici) nel piano Toponomastico di questo Ente, gravata da uso pubblico, come risulta dalla relazione tecnica allegata non svolge più alcuna funzione pubblica e il Comune non ha effettuato manutenzioni sulla strada in questione.

- la strada vicinale pubblica denominata “Strada vicinale delle Code” e classificata con il n. 32 (trentadue) nel piano Toponomastico di questo Ente, gravata da uso pubblico, come risulta dalla relazione tecnica allegata non svolge più alcuna funzione pubblica e il Comune non ha effettuato manutenzioni sulla strada in questione.

- la strada vicinale pubblica denominata “Strada vicinale detta dei Grafagni” e classificata con il n. 34 (trentaquattro) nel piano Toponomastico di questo Ente, gravata da uso pubblico, come risulta dalla relazione tecnica allegata non svolge più alcuna funzione pubblica e il Comune non ha effettuato manutenzioni sulla strada in questione.

- la strada vicinale pubblica denominata “Strada vicinale dei Guretiè” e classificata con il n. 40 (quaranta) nel piano Toponomastico di questo Ente, gravata da uso pubblico, come risulta dalla

relazione tecnica allegata non svolge piu' alcuna funzione pubblica e il Comune non ha effettuato manutenzioni sulla strada in questione.

- essendo, pertanto, venuta meno la concreta idoneità di tali tratti di strade a soddisfare le esigenze di pubblico interesse, occorra procedere alla declassificazione e contestualmente alla sdemanializzazione, realizzando il passaggio del bene dal demanio al patrimonio ai sensi dell'articolo 829 codice civile;

- per quanto riguarda la sdemanializzazione di pubbliche vie, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che sia sufficiente che risulti da atti univoci e concludenti e positivi della P.A. incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene a tale uso (C.d.S e Cassazione);

- sempre per la Giurisprudenza, per individuare le caratteristiche che distinguono le strade vicinali, non è determinante, a tal fine, l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una **strada** possa rientrare nella categoria delle vie vicinali, devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta idoneità delle strade a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via) e di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile) (C.d.S., V, 24 ottobre 2000, n.5692).

Dato atto che la manutenzione delle strade è un costo a carico dell'ente e con la loro declassazione si ha un minor aggravio sulla pubblica amministrazione;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suesposte, di procedere in merito;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio e conseguentemente non necessita il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione espressa in forma palese che dà risultato unanime favorevole:

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Tecnico relativa alla Declassificazione e sdemanializzazione di alcune strade vicinali pubbliche;

2) DI PROCEDERE, pertanto, alla declassificazione e sdemanializzazione delle seguenti strade:

da strada comunale Vicolo Giorgio il Nano e classificata con il n. 22 (ventidue) nel piano Toponomastico delle strade Comunali Urbane ed Extraurbane – Elenchi 1) a strada “vicinale privata”;

da Vicinali pubbliche a strade “vicinali private”:

- strada vicinale Mombasiglio a Poggi Villaro (individuata sulla cartografia al n. 7)
- strada vicinale detta comunale vecchia Ceva - Mombasiglio (individuata sulla cartografia al n. 9)
- strada vicinale da San Rocco a Ceva (individuata sulla cartografia al n. 11)
- strada vicinale da Malpotremo alle Mollere (individuata sulla cartografia al n. 16)
- strada vicinale delle Code (individuata sulla cartografia al n. 32)
- strada vicinale dei Grafagni (individuata sulla cartografia al n. 34)
- strada vicinale dei Guretì (individuata sulla cartografia al n. 40)

4) DI DARE ATTO CHE:

- dette strade resteranno estranee alla disciplina pubblicistica, risultando esclusivamente regolate da norme di diritto privato.

- la proprietà di dette strade apparterrà *jure condomini* ai proprietari dei fondi latitanti ed in consecuzione. Si tratta di una proprietà comune *pro indiviso* dei proprietari dei fondi serviti dalla strada, in regime di comunione incidentale. In tale ambito giuridico riconducibile alla disciplina privatistica del condominio ogni proprietario ha titolo ad usare la strada, esercitando il diritto di passaggio, *jure condomini e non jure servitutis.* (*PARERE REGIONE PIEMONTE 111/2008*)

7) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico gli opportuni provvedimenti in merito conseguenti alla Declassificazione e sdemanializzazione di alcune strade riportate nel presente atto;

8) DI DARE INFINE ATTO CHE:

- ai sensi della Legge Regionale 21.11.1996, n°86 art. 3 il presente provvedimento di declassificazione adottato e la documentazione depositata agli atti sarà pubblicata all'Albo pretorio Digitale, per quindici giorni consecutivi e che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso il provvedimento medesimo. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Organo Deliberante;
- del presente provvedimento sarà disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A)

OGGETTO: Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale della Città di Ceva. Declassificazione e sdemanializzazione di alcune strade comunali e vicinali pubbliche”,

RICHIAMATE la seguente normativa in materia:

- **il Decreto Legislativo del 30.4.1992 n. 285 «Nuovo Codice della Strada»** all’art.2 dispone circa la “Definizione e classificazione delle strade”, dettando le caratteristiche delle varie tipologie di strada, in particolare, al comma 6, lettere c) e d), per le strade provinciali e comunali così come si evince dal seguente stralcio per estratto:

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C,

si distinguono in:

A - Statali,

B. Regionali,

C. Provinciali,

D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.

- in particolare il comma 7 dello stesso articolo dispone in ordine al declassamento delle strade statali e regionali:

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.”

- **il Regolamento attuativo emanato con il D.P.R. del 16.12.92 n. 495**, modificato dal D.P.R. 610/96. La classificazione è disciplinata in particolare dagli artt. 2, 3 e ss... In particolare, l’Art. 3 prescrive:

3. (art. 2 Cod. Str.) Declassificazione delle strade

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, il decreto di declassificazione è emanato, per le strade statali, dal Ministro dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal Presidente della regione, nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti proprietari delle strade.

2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade statali, dall'ANAS e, negli altri casi, dai competenti organi regionali e locali, sulla base di specifica relazione tecnica predisposta dal competente Assessorato. La procedura di declassificazione è disciplinata dall'articolo 2, comma 4.

3. La sopravvenuta non rispondenza delle strade alle caratteristiche tecniche o costruttive, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del codice, e agli scopi funzionali di cui al suddetto articolo 13, costituiscono ulteriori casi di declassificazione.

4. L'accertamento è avviato dagli uffici tecnici dell'assessorato competente, anche su segnalazione di cittadini o associazioni di utenti della strada.

5. I provvedimenti di declassificazione sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.

6. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale

- **La competenza regionale sulla nuova classificazione amministrativa della viabilità**, consegue dall'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 che ha conferito alle regioni e agli enti locali anche funzioni e competenze in materia di trasporti e viabilità;

- la Regione Piemonte ha provveduto a stabilire le norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico con la legge regionale n. 86 del 21.11.1996. In particolare gli artt. 1 e 2 prescrivono:

Art.

1

Delega di funzioni

1. La classificazione e la declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo [2, commi 8 e 9](#), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"](#) ⁽²⁾, come modificato dall'articolo [1](#) del [decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360](#), sono delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni.

2. Le Province ed i Comuni nell'esercizio della delega adottano i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, aventi le caratteristiche di strade provinciali e comunali ai sensi dell'articolo [2, comma 6](#), del [D.Lgs. n. 285 del 1992](#).

3. Ai fini della presente legge le strade vicinali di uso pubblico sono assimilate alle strade comunali.

4. Le Province ed i Comuni sono altresì delegati ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo [30, comma 5](#) del [D.Lgs. n. 285 del 1992](#).

5. Resta ferma la competenza della Regione per la classificazione e la declassificazione delle strade regionali ai sensi e secondo le procedure del [D.Lgs. n. 285 del 1992](#), come modificato dal [D.Lgs. n. 360 del 1993](#) ⁽³⁾.

Art.

2

Direttive per l'esercizio della delega

1. Le Province e i Comuni provvedono alla classificazione e alla declassificazione delle strade provinciali e comunali secondo le procedure di cui agli articoli [2](#), [3](#) e [4](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"](#) ⁽⁴⁾.

2. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione di strade provinciali e comunali di interesse di più enti delegati sono adottati previa intesa tra gli stessi.

3. Il provvedimento di declassificazione dispone anche la nuova classificazione della strada ovvero determina la diversa destinazione del suolo stradale.

4. Nel caso in cui le Province e i Comuni non addivengano alle intese di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta di uno degli enti interessati, assegna un termine di sessanta giorni entro il quale spetta agli enti delegati provvedere. Trascorso inutilmente detto termine, alla classificazione provvede direttamente la Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro sessanta giorni.

- **l'articolo 13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (titolo II , capo I Della Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche),prevede:**

1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dall'entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

.....

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.....

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati a istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

Rilevato che:

- il piano toponomastico delle strade Comunali Urbane ed Extraurbane attualmente vigente è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 25.05.2011, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 13.07.2012 si è provveduto alla declassificazione e sdemanializzazione della strada vicinale vecchia del Forte;

- l'Ufficio Tecnico ha provveduto ad effettuare una serie di ricognizioni al fine di accertare la rispondenza di alcuni tracciati stradali di proprietà comunale, alle specifiche di sicurezza previste dalla normativa tecnica di settore approvata con DM 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade» modificato con Decreto 22 Aprile 2004;

Atteso che in base a detti accertamenti è risultato che una parte del patrimonio stradale comunale non risponde più ai requisiti di sicurezza e transitabilità che sono propri delle strade pubbliche di interesse locale, ovvero, che una parte di questi tracciati non rivestono più un interesse pubblico generale, ma locale, trattandosi ormai di percorsi in disuso, interrotti, sostituiti da nuovi tracciati stradali;

- si tratta prevalentemente della viabilità "minore" la quale assume un interesse residuale per i soli residenti dei nuclei di case sparse; tracciati la cui conformazione non risponde minimamente ai

requisiti normativi più elementari, come per l'ampiezza della carreggiata (sovente non pavimentata); l'assenza di cunette e banchine; l'assenza di segnaletica e barriere;

- l'andamento di questi tracciati è disomogeneo per pendenze ed esposizione; la collocazione permette un accesso carrabile residuale ai soli mezzi agricoli anche a causa di restringimenti; in alcuni casi i percorsi individuati sono assimilabili al tratturo, ossia al tracciato in sterrato con esclusivo accesso pedonale; in alcuni casi il tracciato è andato completamente in disuso ed è scomparso;

Considerato che:

- l'appartenenza o meno di una strada al demanio pubblico si pone come condizione preliminare alla sua classificazione o declassificazione e il passaggio da una classe all'altra è ammissibile solo in quanto si tratti di strada pubblica ovvero appartenente al demanio dello Stato.

- per le strade "vicinali" permane un interesse pubblico tale da poterle comunque classificare come "vie vicinali pubbliche", quando sussistono ancora per esse le seguenti condizioni di esercizio:

a) *il passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza a un gruppo territoriale;*

b) *la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale;*

c) *un titolo valido a sorreggere l'affermazione di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile";*

- per dette viabilità, soggette ad uso pubblico, l'art. 51 del legge 20 marzo 1865 n. 2248, prescrive che la loro riparazione e conservazione "sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino e no contigue alle strade stesse".

In tal senso si prevede che "il Municipio potrà essere tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti (nei limiti compresi fra il 20 ed il 50%)" anche a seguito della formazione di consorzi (obbligatori), così come disposto dalle successive norme integrative approvate con D. Lg. 1-9-1918 n. 1446 e con la legge 12-2-1958 n. 126;

Tenuto conto che:

- l'articolo 3 della legge regionale n°86 del 21.11.1996, in materia di classificazione delle strade prevede che:

Art.

3

Publicità e ricorso contro gli atti

1. *I provvedimenti di classificazione e di declassificazione adottati dagli enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Regione gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

2. *Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante.*

3. *Gli enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e di declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

4. *Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo [3, comma 5](#), del [D.P.R. n. 495 del 1992](#).*

5. *I provvedimenti di classificazione e di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

- l'atto di 'classificazione/riclassificazione' di una strada, adottato dall'organo comunale competente, per sua natura, non incide sulla proprietà del bene, ma semplicemente attua un'attività di mero accertamento (non avente natura costitutiva) della situazione in essere (rilevata, cioè, in termini di mero fatto, così come da T.A.R. Sardegna, 27 ottobre 1998, n.1070)";

- gli elenchi delle strade vicinali (che devono essere redatti obbligatoriamente), hanno efficacia giuridica probatoria sancita per tutti gli elenchi delle strade dall'art. 20, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f°;

- la previsione dell'articolo 6, lettera D, ultimo capoverso del nuovo codice della strada (Decreto legislativo n.285/1992) espressamente dispone che "ai fini del presente codice, le strade 'vicinali' sono assimilate alle strade comunali", confermando che le suddette strade sono assoggettate alla normativa pubblicistica, e non al regime civilistico insito nella proprietà privata, da cui discende la competenza del Comune per l'esercizio dei poteri autorizzativi, di vigilanza, disciplina del traffico, divieti e limitazioni (in particolare, con riguardo alla circolazione nei centri abitati);

Ritenuto che:

- la strada comunale denominata "Vicolo Giorgio il Nano" e classificata con il n. 22 (ventidue) nel piano Toponomastico delle strade Comunali Urbane ed Extraurbane – Elenchi 1) non svolge più alcuna funzione pubblica e, pertanto, essendo venuta meno la concreta idoneità di tali strade a soddisfare le esigenze di pubblico interesse, occorre procedere alla loro declassificazione e contestualmente alla loro sdemanializzazione, realizzando il passaggio del bene dal demanio al patrimonio ai sensi dell'articolo 829 codice civile.

- le strade vicinali pubbliche:

- strada vicinale Mombasiglio a Poggi Villaro (individuata sulla cartografia al n. 7);
- strada vicinale detta comunale vecchia Ceva - Mombasiglio (individuata sulla cartografia al n. 9);
- strada vicinale da San Rocco a Ceva (individuata sulla cartografia al n. 11);
- strada vicinale da Malpotremo alle Mollere (individuata sulla cartografia al n. 16);
- strada vicinale delle Code (individuata sulla cartografia al n. 32);
- strada vicinale dei Grafagni (individuata sulla cartografia al n. 34);
- strada vicinale dei Guretiè (individuata sulla cartografia al n. 40) ;

gravate da uso pubblico non svolgono più alcuna funzione pubblica e, pertanto, essendo venuta meno la concreta idoneità di tali strade a soddisfare le esigenze di pubblico interesse, occorre procedere alla loro declassificazione e contestualmente alla loro sdemanializzazione, realizzando il passaggio del bene dal demanio al patrimonio ai sensi dell'articolo 829 codice civile.

- per quanto riguarda la sdemanializzazione di pubbliche vie la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che sia sufficiente che risulti da atti univoci e concludenti e positivi della P.A. incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene a tale uso (C.d.S e Cassazione)

Si propone conseguentemente:

1) Declassificazione e sdemanializzazione la strada comunale:

- denominata "Vicolo Giorgio il Nano" e classificata con il n. 22 (ventidue) nel piano Toponomastico delle strade Comunali Urbane ed Extraurbane – Elenchi 1) non svolge più alcuna funzione pubblica in quanto il tratto di vicolo è completamente interrotto;

2) di declassificare e sdemanializzare le seguenti strade vicinali pubbliche a strade "vicinali private":

- strada vicinale Mombasiglio a Poggi Villaro (individuata sulla cartografia al n. 7) detta strada è percorribile unicamente da mezzi agricoli, il tracciato è completamente sterrato e privo di cunette stradali e banchine nonché di adeguata segnaletica;

- strada vicinale detta comunale vecchia Ceva - Mombasiglio (individuata sulla cartografia al n. 9)

detta strada è facilmente percorribile da mezzi agricoli, il tracciato è completamente sterrato e privo di adeguata segnaletica;

- strada vicinale da San Rocco a Ceva (individuata sulla cartografia al n. 11) detta strada è percorribile unicamente da mezzi agricoli, il tracciato è completamente sterrato e privo di cunette stradali e banchine nonché di adeguata segnaletica;
- strada vicinale da Malpotremo alle Mollere (individuata sulla cartografia al n. 16) il tratto di strada in questione, dopo il cimitero della frazione Mollere è percorribile da mezzi agricoli e rimane intercluso tra un primo tratto di strada comunale (fino al cimitero della Frazione Mollere) e la sua naturale prosecuzione (strada interpodereale) fino allo sbocco sulla S.P. 353 Ceva – Perlo, completamente privo di banchine e segnaletica;
- strada vicinale delle Code (individuata sulla cartografia al n. 32) il tratto di strada vicinale che si dirama tra la S.S. 28 (località Piana) fino al confine con il comune di Lesegno e percorribile unicamente da mezzi agricoli ed utilizzato dai proprietari dei fondi, il tracciato è completamente sterrato, privo di banchine, segnaletica e barriere di protezione;
- strada vicinale dei Grafagni (individuata sulla cartografia al n. 34) detto tratto di strada vicinale è percorribile da mezzi agricoli in quanto il collegamento per la Località Penne in Frazione Malpotremo è garantito dalla strada comunale, utilizzato unicamente dai proprietari dei fondi, il tracciato è completamente sterrato, privo di banchine, segnaletica e barriere di protezione;
- strada vicinale dei Guretiè (individuata sulla cartografia al n. 40) questa strada vicinale nel suo primo tratto di sviluppo, dalla diramazione con la strada Comunale di San Pietro, risulta unicamente una traccia in mezzo ai campi andando poi a scomparire definitivamente mentre nuovamente percorribile nel tratto dal ponte della linea Ferroviaria Torino – Savona fino alla cascina Giorelli dove termina;

Dette strade resteranno estranee alla disciplina pubblicistica, risultando esclusivamente regolate da norme di diritto privato come meglio indicate nell'Allegato (B) della presente relazione.

La proprietà di dette strade apparterrà *jure condomini* ai proprietari dei fondi latitanti ed in consecuzione. Si tratta di una proprietà comune *pro indiviso* dei proprietari dei fondi serviti dalla strada, in regime di comunione incidentale. In tale ambito giuridico riconducibile alla disciplina privatistica del condominio ogni proprietario ha titolo ad usare la strada, esercitando il diritto di passaggio, *jure condomini e non jure servitutis*. (PARERE REGIONE PIEMONTE 111/2008).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
DEMARIA Geom. Osvaldo